

Zeitschrift: Frei denken : das Magazin für eine säkulare und humanistische Schweiz
Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Band: 93 (2008)
Heft: 4

Artikel: No alle imposte di culto - anche se mimetizzate
Autor: Bernasconi, Guido
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1090851>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

No alle imposte di culto – anche se mimetizzate

Guido Bernasconi

La garanzia della libertà religiosa (e della libertà dalla religione!) è entrata nella Costituzione federale solo nel 1874, allorché i rappresentanti alle Camere Federali ritennero necessario colmare la lacuna lasciata nella carta fondamentale nel 1848 dai loro incauti predecessori.

Di fatto, la revisione del 1874 rifletteva una concezione decisamente laicista della politica, delle istituzioni e dell'amministrazione dello Stato, rivelando «l'ispirazione anticlericale del suo liberalismo o, per essere forse più precisi, l'ispirazione liberale del suo anticlericalismo» (cfr. W. Rappard, *la Costituzione federale svizzera*, 1948).

Proclamato il principio della libertà di opinione e di fede, se ne sono ribadite, talora in modo pleonastico, le implicazioni: a scanso d'equivoci.

Lo si deduce dall'attenta lettura degli articoli 4, 27, 49, 50, 51, 52, 54, 58 di quella Costituzione, il cui spirito è stato tradotto in lettera più succinta nel testo scaturito dall'ultima recente revisione.

Se è dunque vero che il nuovo testo conserva il succo di quello vecchio, liberandolo solo dalle ridondanze che, per il gusto di oggi, sono ritenute stilisticamente ineleganti, non si può fingere di ignorare le ragioni storiche dei vecchi dettati. Il vecchio art. 49, oggi rifiuto con il coevo art. 27 nel nuovo articolo 15, acquisiva un chiaro senso allorché lo si coniugava con l'art. 50 che attribuiva alla Confederazione ed ai Cantoni il dovere di prendere le misure convenienti per il manteni-

mento dell'ordine pubblico e della pace tra i membri delle diverse associazioni religiose, non meno che contro le invasioni delle autorità ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato.

È altamente significativo che i costituenti del 1874, proclamando il diritto alla libertà di coscienza e di credenza, avessero fornito all'ente pubblico una base legale perché, all'occasione, si potessero prendere provvedimenti atti a garantire quel diritto. Del pari significativa è l'indicazione dei potenziali infrattori: le autorità ecclesiastiche la cui invadenza missionaria era, giustamente, data per scontata!

Il quadro normativo era chiaro, forse allora più di oggi, ancorché nella vita pratica non fosse sempre agevole arginare gli sconfinamenti clericali. In effetti, i pubblici poteri sono stati spesso arrendevoli rispetto alle organizzazioni clericali e talora persino conniventi, in quanto inquinati da gente ossequiosa nei confronti della Chiesa. Ma, in generale, si può dire che la giurisprudenza su questa «delicata» materia è quasi sempre stata conforme al principio della laicità dello Stato: sia quando le cause sono state risolte dalle autorità giudiziarie cantonali, sia quando sono state decise dal Tribunale Federale.

Tra le più frequenti ragioni di contenzioso giudiziario vi sono le esenzioni dal pagamento di tasse di culto. Ben lo esplicitava l'art. 49 al suo sesto capoverso: «Nessuno è tenuto a pagare

aggravi imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene.»

La cosa, che dovrebbe essere ovvia, non era pacifica a quell'epoca: proprio per la promiscuità esistente tra potere civile e potere religioso, segnatamente a livello locale, tra Comuni e Parrocchie.

E, a riprova del fatto che le questioni relative alla libertà di pensiero non sono «date», ma mantengono la loro attualità, ancor oggi vi sono coloro che propugnano la collaborazione fra Stato e Chiesa, in nome di una supposta complementarità tra l'una e l'altro.

A fungere da cavallo di Troia nella questione delle imposte di culto c'è la «congrua», la quale, ancora in troppi Comuni, è la somma che dal pubblico erario passa alle casse parrocchiali quale fondo integrativo (considerata la scarsa disponibilità dei paolotti a sciogliere spontaneamente i cordoni della borsa).

Dando del denaro al parroco, il Comune svolge il compito di esattore per conto della locale comunità clericale: in altre parole funge da sagrestano questuante!

Va da sé, come correttezza vorrebbe, che al pagamento della congrua fossero chiamati solo i contribuenti che fanno parte dell'organizzazione religiosa beneficiaria. Il fatto è che, di norma, il Comune non si preoccupa di verificare la situazione dei cittadini in ciò che attiene alle opzioni confessionali. Ma è altrettanto vero che, sempre di norma, l'Autorità comunale non formula

obiezioni alle richieste di esenzione che le vengono inoltrate da persone areligiose.

In qualche caso (raro e perciò degno di menzione) il Municipio si impunta, non ammettendo comportamenti ... difformi.

Emblematico è il caso del Comune di Morbio Superiore, il cui Municipio ha negato ad un cittadino contribuente il diritto all'esenzione dal pagamento della quota di congrua che finora gli è addebitata.

Il Comune, per mezzo del suo legale, si è mosso su due direttrici.

Da un lato, con un'arroganza pari solo all'ignoranza della materia, ha persino tentato di negare legittimazione ricorsale al cittadino in questione, essendo suscettibile di «eventuale accertamento» la sua effettiva «astensione confessionale».

Il legale, tal Stefano Ferrari, non sa o finge di non sapere che l'adesione ad una organizzazione religiosa è facoltativa, così come lo è la permanenza nel suo seno. Chi se ne allontana non necessita di autorizzazione alcuna: com'è stabilito recentemente dal Tribunale Federale, basta una semplice dichiarazione con cui l'interessato attesta la propria estraneità dalla comunità dei fedeli. Delle sue intime convinzioni filosofiche, etiche, morali e politiche una persona non è tenuta a render conto ad altri che a se stesso!

Sempre che lo ritenga opportuno, l'autorità ecclesiastica può formalizzare l'abbandono pronunciando una scomunica che, comunque, già si è perfezionata per automatismo. Che ciò avvenga è ininfluente!

Per altro verso, il legale del Comune di Morbio Superiore ha voluto negare che la congrua sia da consi-

derare come un contributo alle «spese di culto»: in sostanza egli afferma che il prete non è pagato solo per il suo «ministero» e, tuttavia, spacciandolo per una sorta di animatore sociale, ne magnifica quelle prestazioni di «assistente spirituale» che sono specifiche, appunto, della funzione sacerdotale.

Al di là di ciò, l'avvocato Ferraridovrebbe sapere che, per costante giurisprudenza, «sono da considerarsi quali imposte di culto vere e proprie: le imposte prelevate per provvedere allo stipendio del parroco e dei suoi dipendenti; le imposte prelevate per sopperire alle spese di costruzione e manutenzione di una chiesa appartenente ad una comunità religiosa, ecc.»

In altre parole, sono spese di culto quelle che servono al sostentamento del sacerdote e dei suoi accoliti, così come quelle di carattere logistico, che consentono alla Chiesa di essere «assemblea comunitaria di fedeli». Inoltre non si può negare il carattere confessionale di tutte quelle manifestazioni, anche quelle «extra muros» – secondo l'avvocato Ferraridi cui il parroco si fa promotore a fini propagandistici, proselitistici, promozionali nell'ambito della sua pastorale missione evangelica.

Ragion per cui, anche ammesso, per denigrata ipotesi, che il parroco creda di prestare servizi socialmente utili, a beneficio anche di chi non fa parte del suo gregge, appare a dir poco sconveniente ch'egli pretenda presentare la fattura per prestazioni caritatevolmente pelose, non richieste e non gradite. Ma, com'è noto, alle mosche cocchiere della coscienza altrui ciò che non manca è la spudoratezza!

Einladung zum 100. Geburtstag der FVS

Samstag 12. April 2008, Hotel Aarhof, Olten

Programm

10-12 Uhr Delegiertenversammlung
12-14 Uhr Mittagessen
14-16.30 Uhr Festansprachen, anschliessend Apéro

Gastreferat von Andreas Blum:
«Selbstbestimmt leben und sterben.»

Anmeldungen sind noch möglich bis Freitag, 4. April 2008
Tel. 031 371 65 67 (Beantworter) oder info@frei-denken.ch

Ein Geschenk für 14-Jährige

Der Humanistische Verband Deutschlands gibt seit einigen Jahren den 14 Jahre jungen Menschen anlässlich einer «Jugendfeier» ein Buch mit in diesen Lebensabschnitt zwischen Kindheit und Erwachsensein.

Die FVS bietet keine Jugendfeiern an, ermuntert aber alle Familien, ihren Kindern gerade in der Adoleszenz, die von vielen ambivalenten Gefühlen begleitet ist, ihre Wertschätzung auszudrücken. Gerne unterstützen wir dies mit einem Exemplar von «Zwischen nicht mehr und noch nicht», einem Lesebuch mit 48 Beiträgen von ganz unterschiedlichen AutorInnen.

Bitte melden Sie uns Ihr Kind des Jahrgangs 1994, damit wir dem jungen Mann oder der jungen Frau ein Exemplar des Buches überreichen können.

FVS-Geschäftsstelle Tel. 031 371 65 67 (Beantworter) oder info@frei-denken.ch.



Freidenker-Bibliothek

Immer wieder bieten uns ältere Mitglieder ihre Privatbibliothek an. Leider ist der Platz in der einzigen verbleibenden Freidenker-Bibliothek (im Freidenkerhaus in Bern, Zugang auf Voranmeldung 031 372 56 03) beschränkt.

Wir können nur Bücher annehmen, welche direkt mit dem Freidenkertum oder mit Religionskritik im Zusammenhang stehen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir allgemeine Literatur und wissenschaftliche Bücher, auch solche, die allenfalls von historischem Wert sind, nicht annehmen können. Setzen Sie sich dafür mit einem Antiquariat in Verbindung.



Freidenker-Archiv

Die Geschäftsstelle hat das Archiv in Bern geordnet, und Mitglieder aus Zürich haben im Sozialarchiv die dort vorhandenen Freidenker-Akten erfasst. Alle bekannten Aktenbestände sind nun in einer elektronischen Datei zusammengestellt. Leider sind aus den ersten Jahren der Vereinigung fast keine Dokumente vorhanden. Ab der Erstausgabe 1915 ist der FREIDENKER lückenlos und erst ab 1920 sind Protokolle aller Organe archiviert. Die Sektionen wurden gebeten, der Geschäftsstelle Art und Standort der vorhandenen Akten zu melden.

Mitglieder, die privat irgendwelche Akten der FVS oder Zeitungsartikel über die FVS besitzen, sind freundlich gebeten, diese ebenfalls zu melden.

Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur archivieren, was direkt mit der Freidenker-Vereinigung zu tun hat.

Die historischen Institute der Schweiz wurden auf das Jubiläumsjahr und das Archiv aufmerksam gemacht.